

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

### × Assoluzione

- Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Vengono riscontrate numerose contravvenzioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di igiene sul lavoro.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro: Salute & Sicurezza

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

"A maggior ragione, dunque, la sua responsabilità deve essere esclusa allorchè trattasi di ente pubblico, la cui articolazione in varie branche renda, perciò, solo impossibile ad una sola persona, il controllo dell'attività funzionale; in tal caso richiedendosi che quest'ultima sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi e che a ciascuno di essi siano in concreto posti per legge, per pubblici concorsi o per altri titoli, soggetti qualificati ed idonei, dotati di necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Ciò perché in tali fattispecie, cui non ha prestato attenzione il pretore, a differenza della prima l'esigenza della delega è superata ed assorbita dalla predeterminata suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti; e per altro verso resa superflua dall'investimento della funzione tipica nonchè dal suo concreto esercizio secondo la disciplina prestabilita dalle norme legislative e regolamentari sulla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze dell'ente...." (Cass., Sez.III, 27 marzo 1998, imp. Sodano)

Deve essere, pertanto, ribadito che le funzioni in concreto esercitate prevalgono sulla carica attribuita e che resta valido il principio fissato dalle Sezioni Unite (sentenza n.9874 del 1 luglio 1992, Giuliani): "L'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto alla carica attribuita al soggetto (cioè, alla sua funzione formale). Pertanto, ai fini dell'individuazione della responsabilità del Presidente di una USL in materia di prevenzione igienico-sanitaria non si può prescindere dal far riferimento alla struttura organizzativa della USL stessa in relazione alla ripartizione interna e funzionale delle singole competenze" e ribadito in numerose altre decisioni (III, sent.1405 del 5 giugno 1997, Medulla; III, sent.39 del 13 gennaio 1999, Moffa; III, sent.56 del 14 gennaio 1999, Bianchi; III, sent.4263 del 16 dicembre 1999).

### Note:

**Esito:** La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

**Anno:** 2000

**Numero:** 9580

**Sezione:** III

cod. 5

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*